

TI_GERICHTE 16.2002.69 vom 20. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.69

FR: TI_GERICHTE 16.2002.69 du 20 août 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.69 del 20 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.2002
16.2002.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00069 Lugano 20 agosto 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da _____ contro la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera; esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato; che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione; che con allegato 28 maggio 2002 _____ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l'applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 di _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per

complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a _____ la
somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede. 3. Intimazione a: _____.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d'appello Il presidente La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.